

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI AUTO

CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

MAG AutoProtect

Polizza a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato, emessa in applicazione alla convenzione collettiva n. 905 "CVT Dealer MAG Mobility", stipulata tra Net Insurance S.p.A. e MAG Mobility S.p.A.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 07/2025

"PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplice e Chiari".



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

È una polizza emessa in esecuzione di una Convenzione collettiva stipulata tra Net Insurance S.p.A. e MAG Mobility S.r.l. (Contraente), a cui possono aderire i clienti della Contraente che acquistano un'autovettura, di portata fino a 35 quintali, interessati ad una copertura assicurativa che protegga il loro bene.



Che cosa è assicurato?

Net Insurance S.p.A. copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all'importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione.

Sono compresi in garanzia le parti di ricambio del veicolo stesso, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optional non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia dimostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

Per attivare la polizza Mag AutoProtect, l'Assicurato deve acquistare la Garanzia Furto e Incendio (danno totale e parziale). La polizza prevede poi la possibilità di assicurare facoltativamente le altre seguenti Garanzie:

- ✓ Ricorso terzi da Incendio
- ✓ Eventi Naturali, nelle versioni: Plus e Premium alternative tra loro
- ✓ Eventi Sociopolitici e Atti vandalici
- ✓ Cristalli, nelle versioni alternative tra loro: Base e Premium
- ✓ Protezione Valore
- ✓ Kasko (Danno totale e parziale), o in alternativa
- ✓ Collisione (Danno totale e parziale)

Ogni Garanzia è operante se è richiamata nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione, fino alle somme massime ivi indicate.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili i veicoli:

- ✗ diversi da autovetture;
- ✗ autovetture con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- ✗ di valore superiore a € 125.000 o inferiore a € 8.000;
- ✗ nuovi di Valore Assicurato superiore a € 100.000 o usati di Valore Assicurato superiore a € 50.000, sui quali non sia installato un Antifurto satellitare;
- ✗ immatricolati con targa diversa da quella italiana;
- ✗ con data di prima immatricolazione superiore a 8 anni;
- ✗ delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Maybach Tesla e Rolls Royce;
- ✗ commerciali per uso professionale, adibiti a trasporto pubblico (taxi), noleggio, car pooling, scuola guida o pilotaggio, servizi di polizia (pubblica o privata), militari, ambulanza o soccorso (pubblico o privato), trasporto postale e/o spedizioni, camper, veicoli modificati non in linea con le specifiche del costruttore, macchinari e attrezzature ad uso industriale, autoveicoli utilizzati in ambito aeroportuale, autoveicoli d'epoca;

Per tutte le garanzie previste, l'assicurazione non comprende:

- ✗ i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- ✗ i danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
- ✗ i danni derivanti da attività illecite;
- ✗ i danni avvenuti durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
- ✗ i danni verificatisi in conseguenza di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni;
- ✗ i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte fatto salvo quanto indicato alla Garanzia EVENTI NATURALI.



Ci sono limiti di copertura?

! Alle garanzie possono essere applicati scoperti, franchigie o limiti di copertura, indicati nel DIP aggiuntivo, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura

L'assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, Regno Unito nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.

In caso di Sinistro, devi contattare entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando ne hai avuto conoscenza, MAG Mobility via Larga 23, 20122 Milano (MI), e-mail: sinistri.mobility@magitaliagroup.com, tel. 800 931 326, attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato compreso al quale devi denunciare tutti i danni all'Autoveicolo assicurato e fornire la documentazione richiesta per la gestione del Sinistro.

MAG Mobility a ricezione della denuncia, provvederà a segnalare all'Assicurato i Centri convenzionati a disposizione per la riparazione del Danno.



Quanto e come devo pagare?

Il contratto prevede il versamento di un Premio in unica soluzione al momento dell'adesione all'assicurazione, Il Premio unico non è frazionabile.

Il premio è calcolato sulla base del valore del Veicolo, della zona di residenza dell'Assicurato e della durata della copertura scelta dall'Assicurato. L'Assicurato versa al Concessionario l'importo del Premio assicurativo comprensivo di imposte, secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalle norme di legge. Il Concessionario invia il Premio al Contraente che effettua il pagamento del Premio all'Assicuratore. La Compagnia accetta che il pagamento dei Premi venga fatto tramite il Concessionario e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Polizza decorre dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e ha una durata pari a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, a scelta dell'Assicurato.

L'Assicurazione decorre, e le Garanzie avranno effetto, dal giorno e ora riportati nel Certificato di Assicurazione a condizione che il Premio sia stato interamente pagato, altrimenti avranno effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento qualora effettuato oltre tale data. La Polizza cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procura a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del Veicolo.



Come posso disdire la polizza?

Per recedere è necessario scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente MAG Mobility S.r.l., via Larga 23, 20122 Milano (MI).

Ripensamento dopo la stipula della polizza

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza è possibile recedere dalla Polizza entro 14 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione.

Se si è verificato un sinistro non è possibile recedere dalla polizza per ripensamento.

Recesso dalla polizza

In deroga all'art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Anno Assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata.

Trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo

In caso di trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all'estero del Veicolo e Furto, le garanzie si estinguono dal momento della vendita o della consegna in conto vendita, della demolizione o alienazione o dalla denuncia presso le autorità competenti.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza MAG AutoProtect

Data ultimo aggiornamento: 02/2026

il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link:

<http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

- ✓ **INCENDIO E FURTO:** indennizza:
 - i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di incendio, sia totale che parziale, del veicolo, anche se dovuto ad azione del fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione;
 - i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) o rapina, compresi quelli cagionati in occasione del tentato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto e i danni causati alla tua auto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati, con esclusione delle cose stesse. L'assicurazione vale anche per i danni subiti al veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Il veicolo è assicurato secondo la formula a Primo Rischio Assoluto.
- ✓ **RICORSO TERZI DA INCENDIO:** indennizza i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'Incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo. L'assicurazione risponde esclusivamente dei danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge.
- ✓ **EVENTI NATURALI:** indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo in caso di: da grandine, slavine, valanghe, caduta accidentale della neve, frane e smottamento, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta dei meteoriti. Esse valgono anche quando il veicolo non si trova in circolazione.
- ✓ **EVENTI SOCIOPOLITICI:** indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo in caso di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere.
- ✓ **CRISTALLI:** indennizza le spese sostenute per riparare/sostituire i cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore e/o vetri laterali) a seguito di rottura dei medesimi per causa accidentale, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti.
- ✓ **PROTEZIONE VALORE:** prevede che esclusivamente per le riparazioni effettuate presso i Centri convenzionati, il Degrado d'uso non verrà applicato:
 - per Veicoli venduti Nuovi sui Danni parziali fino a 36 mesi dalla data di vendita dell'Autoveicolo assicurato e attivazione della Polizza,
 - per Veicoli venduti Usati sui Danni parziali fino a 24 mesi dalla data di vendita dell'Autoveicolo assicurato e attivazione della Polizza.
- ✓ **KASKO:** indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
- ✓ **COLLISIONE:** indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Eventi Naturali: In caso di acquisto della garanzia "Eventi Naturali Premium" il massimale Grandine per autoveicoli di Valore Assicurato superiore a € 40.000,00, è pari a € 10.000,00 rispetto alla garanzia "Eventi Naturali Plus" che copre la Grandine fino al limite di € 5.000.
Cristalli: In caso di acquisto della garanzia "Cristalli Premium" il massimale rispetto alla garanzia "Cristalli Base" aumenta da € 1.000 a € 5.000.



Che Cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. L'Assicurazione non comprende i danni:

- X** causati intenzionalmente dall'Assicurato o con la sua complicità o derivanti da una colpa deliberata o determinato da negligenza, imprudenza od imperizia da parte sua e dei suoi familiari conviventi;
- X** derivanti se l'Autoveicolo, al momento del Sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
- X** verificatisi fino al giorno in cui il Veicolo viene consegnato all'Assicurato;
- X** derivanti da epidemia e da pandemia;
- X** verificatisi in conseguenza di sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- X** da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante;
- X** da aspirazione dell'acqua nel motore espressamente indicati da segnaletica stradale (fissa o mobile) e se non determinati da collisione;
- X** conseguenti a difetto di manutenzione dell'eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di Veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
- X** ad Apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione originale dell'Autoveicolo e non installati direttamente dalla casa costruttrice o dal Dealer;
- X** causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma.
- X** da Incendio derivato da fonte di calore esterna all'Autoveicolo assicurato;
- X** derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.
- X** da rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'Autoveicolo.

La Compagnia non indennizzerà l'Assicurato anche per i seguenti motivi:

- X** spese sostenute in occasione della riparazione per apportare all'Autoveicolo assicurato modifiche, aggiunte o migliorie;
- X** danni causati alla merce trasportata dall'Autoveicolo assicurato;

Oltre a quanto sopra previsto, la Compagnia, limitatamente alle sole Garanzie COLLISIONE e KASKO, non indennizza i danni:

- X** provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285 (artt. 186, 186 bis e 187);
- X** provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- X** cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- X** cagionati da operazioni di carico e scarico;
- X** i danni causati al Veicolo assicurato in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, operazioni di carico e scarico;
- X** danni conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei Veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
- X** alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabili.

Esclusioni specifiche per garanzia:

- X FURTO:** sono esclusi i danni da Furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo, delle chiavi di accensione o quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non inserito;
- X RICORSO TERZI DA INCENDIO:** sono esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti:
 - il proprietario dell'autovettura, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
 - il coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti elencati nel punto precedente, affiliati ed altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti elencati, quando convivono con questi o siano a loro carico;
 - nel caso in cui l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti elencati in precedenza.
- X EVENTI NATURALI:** sono esclusi i danni derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche.
- X EVENTI SOCIOPOLITICI:** sono esclusi i danni che rientrano nella garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli; inoltre, non vengono indennizzate le spese per modificazioni e migliorie apportate al Veicolo.
- X CRISTALLI:** sono esclusi i danni:

- derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi di terzi in genere e fenomeni naturali;
- ai vetri dei gruppi ottici (fanali) e dei retrovisori interni ed esterni;
- da rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'Autoveicolo.

X PROTEZIONE VALORE: La Garanzia non è operante per batterie, pneumatici, motore e tutte le parti meccaniche dell'Autoveicolo soggette ad usura.

X KASKO: la garanzia non opera in caso di:

- circolazione abusiva successiva al Furto o alla Rapina del Veicolo assicurato;
- danni conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei Veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il Veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
- danni cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- danni verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- danni causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- danni a veicoli con targa prova.

X COLLISIONE: la garanzia non opera per gli stessi casi previsti per la garanzia KASKO e inoltre in caso di:

- danni verificatisi a causa di urto contro ostacoli fissi o mobili;
- danni verificatisi a causa di ribaltamento od uscita di strada.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni nella Sezione "Ci sono limiti di copertura?" sono precisate qui di seguito massimali, franchigie (esprese in cifra fissa), scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia.

! FURTO: la garanzia è prestata fino al Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione, con il limite del Valore Commerciale al momento del Sinistro. È previsto uno scoperto fino ad un massimo del 30% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di € 1.250€) a carico dell'assicurato.

! RICORSO TERZI DA INCENDIO: la garanzia è prestata fino all'importo massimo di € 250.000 per Sinistro.

! EVENTI NATURALI: la garanzia è prestata fino al Valore Assicurato del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione, ad eccezione dei danni provocati da grandine, per i quali, il Massimale deve intendersi ridotto a seconda in cui nel Modulo di Adesione sia stata richiamata la garanzia EVENTI NATURALI PLUS (fino a un massimo di € 5.000) o la garanzia EVENTI NATURALI PREMIUM (fino a un massimo di € 10.000). È previsto uno scoperto fino ad un massimo del 30% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di € 1.750), a carico dell'assicurato.

! EVENTI SOCIOPOLITICI: La garanzia è prestata fino al Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione, con il limite del Valore Commerciale al momento del Sinistro. È previsto uno scoperto fino ad un massimo del 30% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di € 1.750), a carico dell'assicurato.

! CRISTALLI: La garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia di € 350 che rimane a carico dell'Assicurato, in caso di riparazione effettuata presso un riparatore che sia un Centro non convenzionato.

! PROTEZIONE VALORE: la Garanzia in ogni caso non opera oltre la durata dell'Assicurazione.

! KASKO/COLLISIONE: la garanzia è prestata fino al Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione, con il limite del Valore Commerciale al momento del Sinistro. È previsto uno scoperto fino ad un massimo del 20% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di € 1.750), a carico dell'assicurato.

L'assicurazione è operante in relazione ai danni verificatisi anche quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza,



A chi è rivolto questo prodotto

Il contratto è rivolto alla persona fisica o giuridica che sia proprietario (l'intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà) di un'autovettura, di portata fino a 35 quintali, acquistata presso o tramite un Dealer / Concessionario convenzionato con MAG Mobility S.r.l., che intende proteggere il proprio bene con una copertura assicurativa dedicata, in relazione ad alcuni dei rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto.



Quali costi devo sostenere?

Quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa: 40,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. - Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Alla data di redazione del presente documento l'imposta per le tutte le garanzie presenti in Polizza è pari al 13,50% del premio. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.
---	---

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia

oncologico	tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Sommario

GLOSSARIO.....	3
Definizioni Comuni a tutte le coperture.....	3
PREMESSA.....	6
Quali sono le norme di carattere generale che disciplinano la Polizza MAG AutoProtect?.....	6
REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE.....	6
Art. 1 – CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	6
1.1 CHE COSA È ASSICURATO?.....	6
1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO?.....	6
1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?.....	7
1.4 DETERMINAZIONE DEL PREMIO	7
1.5 ADESIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO.....	7
1.6 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO	8
1.7 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'ASSICURATO	8
1.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO	8
1.9 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE, FURTO O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO.....	8
1.10 DOVE VALE LA COPERTURA?	8
1.11 ALTRE ASSICURAZIONI	8
1.12 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	8
1.13 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI	9
1.14 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DELL'AUTOVEICOLO.....	9
1.15 RIDUZIONE DEI CAPITALI ASSICURATI.....	9
1.16 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	9
1.17 MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO	9
1.18 FORMA DELLE COMUNICAZIONI	9
1.19 TERMINI DI PRESCRIZIONE	9
1.20 GIURISDIZIONE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENTE	9
1.21 IMPOSTE E TASSE	9
1.22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E GLOSSARIO	9
1.23 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE	9
1.24 RECLAMI.....	10
Quali sono le norme operative che disciplinano le Garanzie della Polizza MAG AutoProtect?.....	10
NORME OPERATIVE.....	10
Art. 2 - GARANZIE ACQUISTABILI DALL'ASSICURATO	10
2.1 GARANZIE OFFERTE	10
2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE?	10
2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA FURTO E INCENDIO?.....	11
2.4 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA FURTO E INCENDIO	11
2.5 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO?	12
2.6 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO	12
2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI NATURALI?.....	13
2.8 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA EVENTI NATURALI.....	13
2.9 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI?.....	13
2.10 LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI.....	13
2.11 COSA COMPRENDE LA GARANZIA CRISTALLI?	14
2.12 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA CRISTALLI	14
2.13 COSA COMPRENDE LA GARANZIA PROTEZIONE VALORE?	14
2.14 LIMITAZIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA PROTEZIONE VALORE	15
2.15 COSA COMPRENDE LA GARANZIA KASKO	15
2.16 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA KASKO	15

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

2.17	COSA COMPRENDE LA GARANZIA COLLISIONE.....	15
2.18	ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA COLLISIONE.....	16
Quali sono le norme relative alla gestione dei Sinistri Polizza MAG AutoProtect?		16
IN CASO DI SINISTRO		16
Art. 3 – GESTIONE DEL SINISTRO		16
3.1	COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO?	16
3.2	COSA SUCCEDDE IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?	17
3.3	QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?	17
3.4	COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?	17
3.5	COSA FA NET INSURANCE PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI?.....	17
3.6	NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO	17
3.6.1	FURTO	17
3.6.2	INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO.....	18
3.6.3	CRISTALLI.....	18
3.6.4	EVENTI NATURALI	18
3.6.5	EVENTI SOCIO POLITICI	18
3.6.6	KASKO	18
3.6.7	COLLISIONE	18
3.7	DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO	18
3.7.1	DANNO TOTALE	18
3.7.2	REGOLE DI DEPREZZAMENTO.....	19
3.7.3	DANNI PARZIALI.....	19
3.8	PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL DANNO – NOMINA DEI PERITI.....	19
3.9	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	20
3.10	RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI (GARANZIA CRISTALLI)	20
ALLEGATO NORME DI LEGGE		21

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione con la lettera iniziale maiuscola.

Definizioni Comuni a tutte le coperture

Accessori di serie

Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie

Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di serie e degli Optional.

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto.

Antifurto satellitare

Antifurto dotato di localizzazione satellitare dell'Autoveicolo. Sono equiparati ad Antifurto satellitare Antifurti con radiolocalizzazione dell'Autoveicolo (LOJACK).

Apparecchi Audiofonovisivi

Radio, lettori, CD, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi stabilmente installati.

Assicurato

Il soggetto che aderisce alla Convenzione collettiva n. 905 "CVT Dealer MAG Mobility", il cui interesse è protetto dall'Assicurazione emessa in applicazione della predetta Convenzione.

Assicuratore/Compagnia

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il presente contratto di Assicurazione.

Centro convenzionato

La rete delle autofficine/carrozzerie convenzionate.

Centro non convenzionato

Concessionario o officina autorizzata di fiducia del cliente.

Certificato di Assicurazione

Il documento che riporta:

- i dati contenuti nel Modulo di adesione;
- la sottoscrizione per conferma dell'attivazione della Polizza da parte della Compagnia.

Contraente

MAG Mobility S.r.l., Società che stipula in proprio

l'assicurazione per conto dell'Assicurato, in applicazione della Convenzione collettiva n. 905 "CVT Dealer MAG Mobility".

Danno parziale

Il danno d'importo inferiore al 80% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

Danno totale

Il danno d'importo uguale o superiore al 80% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

Danno

Un evento dannoso per il quale la Compagnia presta la Garanzia assicurativa

Dealer / Concessionario

L'azienda venditrice dell'Autoveicolo assicurato. Sono parificate al Dealer anche le altre società del medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate) della azienda venditrice dell'Autoveicolo assicurato.

Sono ricompresi i rivenditori di auto che intermediano la compravendita dell'Autoveicolo assicurato, tra venditore e acquirente.

Degrado

E' il deprezzamento del Valore commerciale del Veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo quantificato nelle REGOLE prefissate per le parti sostituite e/o riparate.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga, con elevata velocità.

Franchigia

La parte dell'ammontare del danno, contrattualmente pattuita, che resta a carico dell'Assicurato.

Furto

il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Sono parificati ai danni da Furto o da Rapina i danni arrecati all'Autoveicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina, nonché quelli all'Autoveicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. Quando l'Autoveicolo è lasciato incustodito deve essere chiuso a chiave e deve essere attivato l'antifurto, se esistente.

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, l'Assicuratore procede all'Indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Incendio

La combustione, con fiamma che può auto estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incidente

L'evento occorso all'Autoveicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni all'Autoveicolo stesso.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Massimale

La somma massima con la quale può essere risarcito il danno.

Modulo di Adesione

Il documento con il quale l'Assicurato richiede l'adesione alla copertura assicurativa dietro il pagamento del Premio e che riporta: i dati anagrafici dell'Assicurato; i dati identificativi dell'Autoveicolo; la data di immatricolazione dell'Autoveicolo; le Garanzie prestate; il Valore Assicurato; la decorrenza e scadenza delle Garanzie; l'eventuale installazione di un antifurto; il Premio di Assicurazione; la sottoscrizione dell'Assicurato.

Optional

Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al Veicolo con supplemento al prezzo base di listino.

Parte/i

Il Contraente, l'Assicurato e la Compagnia.

Perito

L'esperto incaricato da una delle Parti (C.T.P. consulente tecnico di Parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza

I documenti che comprovano il contratto di Assicurazione costituiti dalle condizioni contenute nel presente Set Informativo, dal Modulo di Adesione e dal Certificato di assicurazione, emessi in applicazione alla Convenzione collettiva n. 905 "CVT Dealer MAG Mobility", stipulata con la Compagnia.

Premio

La somma dovuta dall'Assicurato alla Compagnia.

Prescrizione

L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prima Urgenza

Si intendono riparazioni di Prima Urgenza tutte quelle riparazioni minime che impediscono la circolazione in ottemperanza al codice stradale.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico

Proprietario dell'Autoveicolo

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina

La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.

Reato

I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Residenza

Il luogo in cui il proprietario dell'Autoveicolo ha stabilito la Residenza anagrafica o la sede legale.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

La parte dell'ammontare del danno liquidabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione) da consegnare all'Assicurato prima della sottoscrizione della Polizza.

Sinistro

In tutti i settori di Rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

Tromba d'aria

Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Uragano

Si intende il vento di forza 12 corrispondente alla velocità di oltre 104 km all'ora.

Valore a nuovo

Valore del Veicolo in base al quale l'Indennizzo dovuto sarà calcolato senza tener conto del Degrado/deprezzamento sul Valore assicurato (viene esclusa l'IVA eventualmente scaricata).

Valore Assicurato

Il valore indicato nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione.

Nel caso di vendita diretta da parte del Dealer corrisponde al valore riportato sulla fattura di acquisto sia in caso di Veicolo venduto nuovo che usato.

Nel caso di intermediazione da parte di rivenditori di auto, si intende il Valore Commerciale al momento della stipula della Polizza.

Valore Commerciale

il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro calcolato in base alle regole di deprezzamento.

Veicolo/Autoveicolo

L'autovettura ad uso proprio, di proprietà dell'Assicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il cui valore non sia superiore a € 125.000,00 o inferiore a € 8.000, immatricolata in Italia, con non più di 8 anni di vetustà al momento di sottoscrizione della Polizza.

Sono comunque esclusi i veicoli rientranti in una delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Maybach Tesla e Rolls Royce.

Veicolo/Autoveicolo venduto nuovo

Autoveicolo immatricolato ed assicurato entro 10 giorni dalla data di consegna. Possono essere assicurati come veicolo nuovo anche gli autoveicoli "Km zero" (con chilometraggio uguale o inferiore a 1000 Km) con un massimo di 12 mesi dalla prima immatricolazione e le "Auto demo" con un massimo di 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Veicolo/Autoveicolo venduto usato

Autoveicolo acquistato usato, assicurato entro 10 giorni dalla data di acquisto

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

PREMESSA

La presente copertura assicurativa è disciplinata da un accordo denominato Convenzione collettiva n. 905 "CVT Dealer MAG Mobility", stipulato tra Net Insurance S.p.A. e MAG Mobility S.r.l.

La Convenzione è rivolta a clienti proprietari di autoveicoli, interessati ad una copertura assicurativa che protegga il loro bene.

"MAG AutoProtect" è un prodotto modulare che consente ai Clienti di costruire il pacchetto assicurativo che più soddisfi le loro esigenze di protezione, combinando le Garanzie previste dalla Polizza e contenute nel presente Set Informativo.

In applicazione della suddetta Convenzione, per ogni Autoveicolo da porre in copertura, verrà stipulato dall'Assicuratore un contratto di Assicurazione attestante la copertura del Rischio, che vede MAG Mobility S.r.l. quale Contraente per conto altrui e il Proprietario dell'Autoveicolo quale Assicurato.

In caso di disdetta della Convenzione, restano comunque in vigore, fino alla loro scadenza, le singole Polizze accese per ogni Assicurato, restando pertanto invariati i diritti ed i doveri in capo al Contraente e alla Compagnia per l'esecuzione dei contratti di assicurazione stessi.

La cessazione della Convenzione comporta l'impossibilità di alimentare la stessa con ulteriori Assicurati da garantire.

L'Assicuratore si riserva la facoltà di apportare modifiche alle presenti Condizioni di Assicurazione qualora le suddette modifiche derivino da disposizioni della normativa e/o dell'IVASS.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul Modulo di Adesione e sul Certificato di Assicurazione, ed è prestata per i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie, gli Scoperti e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione. Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico dell'Assicurato, sono evidenziate in grassetto e con colore celeste.

Quali sono le norme di carattere generale che disciplinano la Polizza MAG AutoProtect?

REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

Art. 1 – CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1.1 CHE COSA È ASSICURATO?

Net Insurance S.p.A. copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, **fino al Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione, con il limite del Valore Commerciale al momento del Sinistro.**

Sono compresi in Garanzia le parti di ricambio del Veicolo stesso, gli Accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli Accessori ed optional non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia dimostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del Veicolo.

L'Assicurazione può essere prestata per qualsiasi tipo o marca di Autoveicolo venduto nuovo o venduto usato, ad eccezione delle marche indicate nel successivo art. 1.2.

Il valore di un Autoveicolo non può essere inferiore a 8.000 € o superiore a € 125.000.

Sugli Autoveicoli di Valore Assicurato superiore a € 100.000 (se nuovi) o a € 50.000 (se usati) è obbligatoria l'installazione di un Antifurto satellitare (si considerano validi i sistemi di Antifurto satellitare e gli apparati di localizzazione LoJack) per poter stipulare l'Assicurazione.

1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO?

Non sono assicurabili i veicoli:

- X** di valore superiore a € 125.000 o inferiore a € 8.000;
- X** nuovi di Valore Assicurato superiore a € 100.000 o usati di Valore Assicurato superiore a € 50.000, sui quali non sia installato un Antifurto satellitare (si considerano validi i sistemi di Antifurto satellitare e gli apparati di localizzazione LoJack);
- X** immatricolati con targa diversa da quella italiana;
- X** con data di prima immatricolazione superiore a 8 anni;
- X** delle seguenti marche: Bugatti, Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Maybach, Rolls Royce;

Condizioni di Assicurazione - pagina 6 di 22

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

- X** commerciali per uso professionale, adibiti a trasporto pubblico (taxi), noleggio, car pooling, scuola guida o pilotaggio, servizi di polizia (pubblica o privata), militari, ambulanza o soccorso (pubblico o privato), trasporto postale e/o spedizioni, camper, veicoli modificati non in linea con le specifiche del costruttore, macchinari e attrezzature ad uso industriale, autoveicoli utilizzati in ambito aeroportuale, autoveicoli d'epoca;
- X** autovetture con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'Assicurazione decorre, e le Garanzie avranno effetto, dal giorno e ora riportati nel Certificato di Assicurazione a condizione che il Premio sia stato interamente pagato, altrimenti avranno effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento qualora effettuato oltre tale data.

L'Assicurazione ha una durata pari a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, a scelta dell'Assicurato.

La Polizza cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

La copertura cessa anticipatamente in caso di Danno totale, vendita/procure a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del Veicolo.

In nessun caso l'Assicuratore sarà obbligato a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verifichino oltre la data di scadenza dell'Assicurazione.

1.4 DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il contratto prevede il pagamento di un Premio unico anticipato, non frazionabile, il cui importo è indicato in Polizza.

Il Premio di Assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

- a) provincia di Residenza o sede legale del Proprietario dell'Autoveicolo, in relazione ai seguenti gruppi tariffari.

ZONA	PROVINCE per tutte le Garanzie eccetto COLLISIONE e KASKO
7	BT, CE, FG;
6	BA, BR, CZ, NA, PA, RC, SA, TA;
5	AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI Comune, MT, PZ, RM, SR, TO Comune, VV;
4	MI Provincia, TO Provincia, MB
3	BS, PV;
2	AP, AQ, AT, CA, CH, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, NU, PE, SI, SS, SU, TP;
1	Tutte le restanti province.

ZONA	PROVINCE per le Garanzie COLLISIONE e KASKO
4	CA, CE, GE, NA, PO, RM;
3	AG, BA, BR, CL, CT, CZ, EN, FG, FI, KR, LT, ME, MI, MT, OR, NU, PA, PE, PT, RC, RG, RI, SR, SS, TA, TO, TP, VV;
2	Tutte le restanti province
1	BL, BZ, CN, CR, FE, GO, IM, MN, PD, PN, PS, RA, RO, SO, SP, SV, TN, TV, UD, VB, VC, VE, VI, VR.

- b) marca dell'Autoveicolo;
- c) tipo dell'Autoveicolo (venduto nuovo, venduto usato);
- d) Valore Assicurato;
- e) Antifurto satellitare;
- f) durata dell'Assicurazione, solo in anni interi per un minimo di 12 mesi e un massimo di 60 mesi.

1.5 ADESIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurato, dopo aver preso visione dell'informativa precontrattuale e delle condizioni generali di assicurazione, potrà aderire alla Convenzione collettiva n. 905 "CVT Dealer MAG Mobility", sottoscrivendo il Modulo di adesione, tramite il Concessionario che ha venduto l'Autoveicolo.

L'Assicurato sottoscrive il Modulo di adesione e versa al Concessionario l'importo del Premio assicurativo che verrà inviato dal Concessionario al Contraente.

Entro 5 giorni dal ricevimento del Modulo di adesione il Contraente invia all'Assicurato il Certificato di Assicurazione emesso in applicazione della Convenzione collettiva n. 905 "CVT Dealer MAG Mobility" e sottoscritto dalla Compagnia.

La copertura assicurativa decorre dalla data di emissione del Certificato. Se entro 5 giorni il cliente non riceve il Certificato di Assicurazione, la proposta deve intendersi rifiutata e il Concessionario è tenuto a restituire al cliente il Premio versato.

Poiché tutti i Concessionari sono iscritti al RUI, Sez. E, per conto dell'Agenzia MAG Mobility S.r.l., la Compagnia accetta che il pagamento dei Premi venga fatto tramite il Concessionario e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

1.6 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, è possibile recedere dalla Polizza entro 14 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione. Per recedere è necessario scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente all'indirizzo **MAG Mobility S.r.l., via Larga 23, 20122 Milano (MI)**.

In assenza di Sinistro, il ripensamento comporta l'estinzione della Polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata e il diritto di ottenere da Net Insurance S.p.A., con il tramite di MAG Mobility S.r.l., la restituzione del Premio al netto delle imposte.

Se si è verificato un Sinistro non è possibile recedere dalla Polizza.

1.7 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'ASSICURATO

In deroga all'art. 1899 del Codice Civile, è **facoltà dell'Assicurato recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Anno assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata**. In tal caso **la Compagnia** rimborsa all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti e si riserva la facoltà di trattenere anche eventuali spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio stesso. **Per recedere devi scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente all'indirizzo MAG Mobility S.r.l., via Larga 23, 20122 Milano (MI)**.

1.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, **le Parti**, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, **possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni**.

Il recesso esercitato dall'Assicurato ha effetto con data annullamento Polizza, pari a 30 giorni successivi alla data di invio della comunicazione.

In caso di recesso esercitato dall'Assicurato, la Compagnia:

- **se il Sinistro è stato liquidato, trattiene il Premio relativo all'annualità in cui si è verificato il Sinistro e ti restituisce il Premio della/delle annualità successive.**
- **se il Sinistro non è stato liquidato, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.**

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Il recesso esercitato dall'Assicuratore ha effetto con data di annullamento Polizza, pari ai 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Assicurato.

1.9 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE, FURTO O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

In caso di trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all'estero del Veicolo e Furto, le garanzie si estinguono dal momento della vendita o della consegna in conto vendita, della demolizione o alienazione o dalla denuncia presso le autorità competenti. In questi casi, Net Insurance S.p.A. provvede alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la Polizza è stata annullata, sempreché non sia avvenuto un Sinistro.

L'Assicurazione cessa anticipatamente anche in caso di decesso dell'Assicurato, in tal caso Net Insurance S.p.A. provvede alla restituzione del Premio pagato e non goduto al netto delle imposte, agli eredi legittimi dell'Assicurato.

In caso di Polizze poliennali, in presenza di un Sinistro, verrà restituito il Premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il Sinistro stesso.

In ogni caso, ai fini della restituzione, occorre inviare a Net Insurance S.p.A., tramite l'Agenzia MAG Mobility S.r.l., via Larga 23, 20122 Milano (MI), la documentazione comprovante l'alienazione del Veicolo.

1.10 DOVE VALE LA COPERTURA?

L'Assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, Regno Unito, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.

1.11 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

1.12 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Gli obblighi derivanti dalla presente copertura assicurativa devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 c.c.

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

1.13 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.14 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DELL'AUTOVEICOLO

Poiché il Premio è determinato anche in base alla Residenza o alla sede legale del Proprietario dell'Autoveicolo, l'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione per iscritto alla Compagnia del cambiamento di Residenza o di sede. In caso di mancata comunicazione si applicano gli Scoperti e le Franchigie previsti per il nuovo luogo di Residenza o di sede.

1.15 RIDUZIONE DEI CAPITALI ASSICURATI

In caso di Sinistro, i Capitali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.

Qualora a seguito del Sinistro stesso l'Assicuratore decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

1.16 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del Danno dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del Reato in caso di Furto, Rapina, estorsione o Scippo, perde il diritto all'Indennizzo.

1.17 MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.18 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

1.19 TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

1.20 GIURISDIZIONE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENTE

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di Residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

1.21 IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

1.22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E GLOSSARIO

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La legge applicabile al contratto è la legge italiana.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.23 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE

In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

1.24 RECLAMI

Se l'Assicurato intende sporgere un reclamo nei confronti della Compagnia riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri, può fare riferimento ai seguenti recapiti:

Alla Compagnia Net Insurance S.p.A.

Posta: Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA

PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

Fax: +39 06 89326.570

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze utilizzando l'apposito modulo.

La Compagnia risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Quali sono le norme operative che disciplinano le Garanzie della Polizza MAG AutoProtect?

NORME OPERATIVE

Art. 2 - GARANZIE ACQUISTABILI DALL'ASSICURATO

2.1 GARANZIE OFFERTE

Per attivare la polizza Mag AutoProtect, l'Assicurato deve acquistare la Garanzia **Furto e Incendio (danno totale e parziale)**.

La polizza prevede poi la possibilità di assicurare facoltativamente le altre seguenti Garanzie:

- ✓ **Ricorso terzi da Incendio**
- ✓ **Eventi Naturali, nelle versioni: Plus e Premium alternative tra loro**
- ✓ **Eventi Sociopolitici e Atti vandalici**
- ✓ **Cristalli, nelle versioni alternative tra loro: Base e Premium**
- ✓ **Protezione Valore**
- ✓ **Kasko (Danno totale e parziale), o in alternativa**
- ✓ **Collisione (Danno totale e parziale)**

Ogni Garanzia è operante se è richiamata nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione.

2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE?

Per tutte le garanzie previste, l'Assicurazione non comprende i danni:

- ✗ determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- ✗ causati intenzionalmente dall'Assicurato o con la sua complicità o derivanti da una colpa deliberata o determinato da negligenza, imprudenza od imperizia da parte sua e dei suoi familiari conviventi;
- ✗ derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
- ✗ derivanti da attività illecite;
- ✗ derivanti se l'Autoveicolo, al momento del Sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
- ✗ verificatisi fino al giorno in cui il Veicolo viene consegnato all'Assicurato;
- ✗ avvenuti durante la partecipazione con il Veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
- ✗ verificatisi in conseguenza di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni (fatto salvo quanto indicato alla Garanzia EVENTI SOCIOPOLITICI);
- ✗ derivanti da epidemia e da pandemia;
- ✗ verificatisi in conseguenza di sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- ✗ verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte fatto salvo quanto indicato alla Garanzia EVENTI NATURALI;
- ✗ da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante;

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

- X da aspirazione dell'acqua nel motore espressamente indicati da segnaletica stradale (fissa o mobile) e se non determinati da collisione;
- X conseguenti a difetto di manutenzione dell'eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di Veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
- X ad Apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione originale dell'Autoveicolo e non installati direttamente dalla casa costruttrice o dal Dealer;
- X causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;
- X da Incendio derivato da fonte di calore esterna all'Autoveicolo assicurato;
- X derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.
- X da rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'Autoveicolo.

La Compagnia non indennizzerà l'Assicurato anche per i seguenti motivi:

- X spese sostenute in occasione della riparazione per apportare all'Autoveicolo assicurato modifiche, aggiunte o migliorie;
- X danni causati alla merce trasportata dall'Autoveicolo assicurato;

Oltre a quanto sopra previsto, la Compagnia, limitatamente alle sole Garanzie COLLISIONE e KASKO, non indennizza i danni:

- X provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285 (artt. 186, 186 bis e 187);
- X provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- X cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
- X cagionati da operazioni di carico e scarico;
- X i danni causati al Veicolo assicurato in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, operazioni di carico e scarico;
- X danni conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei Veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
- X alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabili.

2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA FURTO E INCENDIO?

La Garanzia Furto copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo (IVA inclusa per persona fisica e IVA esclusa in caso di società) in caso di Furto (totale o tentato) o Rapina. Sono compresi quelli cagionati in occasione del tentato Furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al Furto e i danni causati al Veicolo nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati con esclusione delle cose stesse. L'assicurazione vale anche per i danni subiti al Veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

La Garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo in caso di Incendio (totale o parziale) derivante da:

- ✓ Scoppio o Esplosione dell'impianto di alimentazione e del serbatoio;
- ✓ azione da fulmine.

La Garanzia Furto e Incendio è prestata fino al Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione, con il limite del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Nell'Indennizzo sono compresi i pezzi di ricambio, gli Optional e gli Accessori non di serie stabilmente fissati sul Veicolo.

L'Indennizzo è previsto nella forma a Primo Rischio Assoluto.

In caso di Furto totale senza ritrovamento, la Compagnia rimborsa tutte le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione o l'acquisto di pezzi di ricambio relativi all'Autoveicolo assicurato sostenute nei 12 mesi antecedenti al Sinistro, **nei limiti di € 1.000 per Sinistro e per Anno assicurativo, escluse soltanto quelle eventualmente già rimborsate dalla Compagnia a seguito di Sinistro.** Sono rimborsabili soltanto le spese sostenute presso il Dealer che ha proposto l'Assicurazione, comprovate da fattura. Questa estensione di garanzia opera con una carenza di 6 mesi.

2.4 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA FURTO E INCENDIO

La Garanzia Furto non opera in caso di Furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo, delle chiavi di accensione o quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non inserito.

La Garanzia prevede l'applicazione di Scoperti con minimi che rimangono a carico dell'Assicurato, che si differenziano se:

Condizioni di Assicurazione - pagina 11 di 22

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

- in caso di riparazione del Danno parziale del Veicolo, l'Assicurato si rechi o meno presso un Centro convenzionato,
- in caso di Furto Totale senza ritrovamento, l'Assicurato riacquisti presso il medesimo Dealer (la fattura o la proposta d'acquisto deve essere intestata alla medesima società/Dealer e a nome dello stesso proprietario) un altro autoveicolo di valore pari o superiore a quello perduto.

Garanzie: Furto/Rapina Parziale e/o Totale, SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI				
ZONE DI RISCHIO	CENTRI NON CONVENZIONATI in caso di mancato riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso un riparatore che sia un Centro non convenzionato		CENTRI CONVENZIONATI in caso di riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso un Centro convenzionato	
	Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo
ZONA 7	30%	€ 1.250,00	20%	€ 750
ZONA 6	20%	€ 1.250,00	15%	€ 600
ZONA 5	15%	€ 1.250,00	10%	€ 500
ZONA 4	15%	€ 1.250,00	10%	€ 500
ZONA 3	15%	€ 1.250,00	10%	€ 500
ZONA 2	10%	€ 1.250,00	5%	€ 400
ZONA 1	10%	€ 1.250,00	5%	€ 400

- In caso di Furto Totale per il quale emerga in denuncia che una o più chiavi erano custodite all'interno dell'Autoveicolo o qualora non siano consegnate alla Compagnia tutte le chiavi originariamente in dotazione dell'Autoveicolo a seguito di Furto totale, viene applicato uno Scoperto del 35% sul Danno liquidato a termini di polizza.
- Relativamente agli Autoveicoli dotati di Antifurto satellitare per i quali sia stata richiamata la casella "Antifurto satellitare" nel Certificato di Assicurazione, nel caso in cui l'impianto non sia effettivamente installato sull'Autoveicolo e lo stesso non sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito, la Compagnia presta la Garanzia FURTO, effettuando il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto ulteriore del 25% che si aggiunge agli altri Scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro. Si intende parificato all'Antifurto satellitare, l'Antifurto LOJACK.
- Relativamente agli Autoveicoli dotati di Crimestop per i quali sia stata richiamata la casella "Crimestop" nel Certificato di Assicurazione, nel caso in cui l'Autoveicolo non risulti registrato presso il database internazionale di Crimestop, la Compagnia presta la Garanzia FURTO, effettuando il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto ulteriore del 15% che si aggiunge agli altri Scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.

In caso di Incendio parziale e/o totale non verranno applicati gli Scoperti e i minimi indicati nella tabella sopra riportata.

2.5 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'Incendio, dallo Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Veicolo.

La Garanzia è valida per i danni che non rientrano in quelli risarcibili dalla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge.

La Garanzia è prestata fino all'importo massimo di € 250.000 per Sinistro.

2.6 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti:

- ✗ il proprietario dell'autovettura, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti elencati nel punto precedente, affiliati ed altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti elencati, quando convivono con questi o siano a loro carico;
- ✗ nel caso in cui l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti elencati in precedenza.

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI NATURALI?

(IVA inclusa in caso di persona fisica e IVA esclusa in caso di azienda)

La Garanzia prevede 2 Opzioni alternative tra loro, a scelta dell'Assicurato:

- ✓ **EVENTI NATURALI PLUS**
- ✓ **EVENTI NATURALI PREMIUM**

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo assicurato da grandine, slavine, valanghe, caduta accidentale della neve, frane, Trombe d'aria, Uragani, alluvioni, inondazioni. Esse valgono anche quando il Veicolo non si trova in circolazione.

La Garanzia è prestata fino al Valore Assicurato del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione, ad eccezione dei danni provocati da grandine, per i quali, il Massimale deve intendersi ridotto come segue, a seconda in cui nel Modulo di Adesione sia stata richiamata la Garanzia EVENTI NATURALI PLUS o la Garanzia EVENTI NATURALI PREMIUM:

nell'Opzione

"EVENTI NATURALI PLUS"

il Massimale è ridotto a € 5.000,00 in caso di riparazioni effettuate da parte di un Centro convenzionato o a € 4.000,00 in caso di riparazioni effettuate da parte di un Centro non convenzionato.

nell'Opzione

"EVENTI NATURALI PREMIUM"

opera esclusivamente per un Valore Assicurato superiore a € 40.000,00, il Massimale è ridotto a € 10.000,00 in caso di riparazioni effettuate da parte di un Centro convenzionato o a € 8.000,00 in caso di riparazioni effettuate da parte di un Centro non convenzionato.

2.8 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA EVENTI NATURALI

Sono esclusi i danni:

X derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche.

La Garanzia prevede l'applicazione di Scoperti con minimi che rimangono a carico dell'Assicurato, che si differenziano in caso di riparazione del Veicolo, se l'Assicurato si rechi o meno presso un Centro convenzionato.

Garanzie: Eventi Naturali SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI/FRANCHIGIE				
SOMME ASSICURATE	CENTRI NON CONVENZIONATI in caso di riparazione effettuata presso un riparatore che sia un Centro non convenzionato		CENTRI CONVENZIONATI in caso di riparazione effettuata presso un riparatore che sia un Centro convenzionato	
	Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo
Maggiore di € 80.000	30%	€ 1.750,00	15%	€ 1.000
Da € 40.000 a € 80.000	30%	€ 1.500,00	15%	€ 750
Fino a € 40.000	30%	€ 1.250,00	15%	€ 500

In caso di danni da Grandine, esclusivamente qualora la riparazione avvenga presso un Centro convenzionato, in luogo degli Scoperti sopra indicati opera una Franchigia pari a € 800,00.

Qualora la riparazione avvenga presso un Centro convenzionato e con la "tecnica a freddo" (detta anche tirabolli è una tecnica che permette di rimuovere le ammaccature dalla carrozzeria dell'auto senza bisogno di verniciatura) la Franchigia si riduce a € 500,00. In caso di riparazione effettuata presso un riparatore che non sia un Centro Convenzionato, verranno applicati i valori di Scoperto con relativo minimo, riportati nella tabella sopra indicata alla colonna CENTRI NON CONVENZIONATI.

2.9 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI?

(IVA inclusa in caso di persona fisica e IVA esclusa in caso di azienda)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, compresi pezzi di ricambio, Optional e Accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere.

La Garanzia è prestata fino al Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione, con il limite del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

2.10 LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono esclusi i danni:

X che rientrano nella Garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli;

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

X Inoltre, non vengono indennizzate le spese per modificazioni e migliorie apportate al Veicolo.

La Garanzia prevede l'applicazione di Scoperti con minimi che rimangono a carico dell'Assicurato, che si differenziano in caso di riparazione del Veicolo, se l'Assicurato si rechi o meno presso un Centro convenzionato.

Garanzie: Eventi Sociopolitici SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI				
SOMME ASSICURATE	CENTRI NON CONVENZIONATI in caso di riparazione effettuata presso un riparatore che sia un Centro non convenzionato		CENTRI CONVENZIONATI in caso di riparazione effettuata presso un riparatore che sia un Centro convenzionato	
	Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo
Maggiore di € 80.000	30%	€ 1.750,00	15%	€ 1.000
Da € 40.000 a € 80.000	30%	€ 1.500,00	15%	€ 750
Fino a € 40.000	30%	€ 1.250,00	15%	€ 500

2.11 COSA COMPRENDE LA GARANZIA CRISTALLI?

La Compagnia paga le spese sostenute per riparare/sostituire, i cristalli del Veicolo (parabrezza, lunotto posteriore e/o vetri laterali) a seguito di rottura dei medesimi per causa accidentale o a fatti involontari di terzi, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti, La Garanzia prevede 2 Opzioni alternative tra loro, a scelta dell'Assicurato:

- ✓ CRISTALLI BASE
- ✓ CRISTALLI PREMIUM

nell'Opzione

- ✓ "CRISTALLI BASE"

La Garanzia è prestata fino all'importo massimo di € 1.000 IVA compresa (ad eccezione di assicurato con partita IVA) per ogni Sinistro e per ogni Anno assicurativo

nell'Opzione

- ✓ "CRISTALLI PREMIUM"

La Garanzia è prestata fino all'importo massimo di € 5.000 IVA compresa (ad eccezione di assicurato con partita IVA) per ogni Sinistro e per ogni Anno assicurativo.

Sono comprese nel rimborso anche le spese di installazione e in nessun caso, sulle parti sostituite, sarà applicato deprezzamento dovuto all'età del mezzo.

2.12 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA CRISTALLI

Sono esclusi i danni:

- X** derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi di terzi in genere e fenomeni naturali;
- X** ai vetri dei gruppi ottici (fanali) e dei retrovisori interni ed esterni;
- X** da rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'Autoveicolo.

La Garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia che rimane a carico dell'Assicurato, in caso di riparazione effettuata presso un riparatore che sia un Centro non convenzionato.

Garanzie: Cristalli, FRANCHIGIE APPLICABILI		
SOMME ASSICURATE	CENTRI NON CONVENZIONATI in caso di riparazione effettuata presso un riparatore che sia un Centro non convenzionato	CENTRI CONVENZIONATI in caso di riparazione effettuata presso un riparatore che sia un Centro convenzionato
	Franchigia	Franchigia
qualsiasi	€ 350,00	€ 0,00

2.13 COSA COMPRENDE LA GARANZIA PROTEZIONE VALORE?

La Garanzia Protezione Valore, prevede che **esclusivamente per le riparazioni effettuate presso i Centri convenzionati**, il Degrado d'uso non verrà applicato:

- per **Veicoli venduti Nuovi** sui Danni parziali **fino a 36 mesi** dalla data di vendita dell'Autoveicolo assicurato e attivazione della Polizza,

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

- per **Veicoli venduti Usati** sui Danni parziali **fino a 24 mesi** dalla data di vendita dell'Autoveicolo assicurato e attivazione della Polizza,

La Garanzia in ogni caso non opera oltre la durata dell'Assicurazione.

2.14 LIMITAZIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA PROTEZIONE VALORE

La Garanzia non è operante per batterie, pneumatici, motore e tutte le parti meccaniche dell'Autoveicolo soggette ad usura.

2.15 COSA COMPRENDE LA GARANZIA KASKO

(IVA inclusa in caso di persona fisica e IVA esclusa in caso di azienda)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

La Garanzia è prestata fino al Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione, con il limite del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

L'assicurazione è operante in relazione ai danni verificatisi anche quando il conducente è alla guida con patente scaduta, **purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza**, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo Assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato in Polizza.

La Garanzia è alternativa alle coperture assicurative previste dalla Garanzia COLLISIONE.

2.16 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA KASKO

La Garanzia non opera in caso di:

- X** circolazione abusiva successiva al Furto o alla Rapina del Veicolo assicurato;
- X** danni conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei Veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il Veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
- X** danni cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- X** danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- X** danni verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- X** danni causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- X** danni a veicoli con targa prova.

La Garanzia prevede l'applicazione di Scoperti con minimi che rimangono a carico dell'Assicurato, che si differenziano in caso di riparazione del Veicolo, se l'Assicurato si rechi o meno presso un Centro convenzionato.

Garanzia: Kasko				
SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI				
SOMME ASSICURATE	CENTRI NON CONVENZIONATI in caso di riparazione effettuata presso un riparatore che sia un Centro non convenzionato		CENTRI CONVENZIONATI in caso di riparazione effettuata presso un riparatore che sia un Centro convenzionato	
	Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo
qualsiasi	20%	€ 1.750,00	15%	€ 1.000

2.17 COSA COMPRENDE LA GARANZIA COLLISIONE

(IVA inclusa in caso di persona fisica e IVA esclusa in caso di azienda)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

La Garanzia è prestata fino al Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione, con il limite del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

L'assicurazione è operante in relazione ai danni verificatisi anche quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo Assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato in Polizza.

La Garanzia è alternativa alle coperture assicurative previste dalla Garanzia KASKO.

2.18 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA COLLISIONE

La Garanzia non opera in caso di:

- ✗ circolazione abusiva successiva al Furto o alla Rapina del Veicolo assicurato;
- ✗ danni conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei Veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il Veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
- ✗ danni verificatisi a causa di urto contro ostacoli fissi o mobili;
- ✗ danni verificatisi a causa di ribaltamento od uscita di strada;
- ✗ danni cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- ✗ danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- ✗ danni verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- ✗ danni causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
- ✗ danni a veicoli con targa prova.

La Garanzia prevede l'applicazione di Scoperti con minimi che rimangono a carico dell'Assicurato, che si differenziano in caso di riparazione del Veicolo, se l'Assicurato si rechi o meno presso un Centro convenzionato.

Garanzia: Collisione SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI				
SOMME ASSICURATE	CENTRI NON CONVENZIONATI in caso di riparazione effettuata presso un riparatore che sia un Centro non convenzionato		CENTRI CONVENZIONATI in caso di riparazione effettuata presso un riparatore che sia un Centro convenzionato	
	Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo
qualsiasi	20%	€ 1.750,00	15%	€ 1.000

Quali sono le norme relative alla gestione dei Sinistri Polizza MAG AutoProtect?

IN CASO DI SINISTRO

Art. 3 – GESTIONE DEL SINISTRO

3.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO?

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, comunicare l'evento a, Net Insurance S.p.A. per il tramite di MAG Mobility entro 3 giorni dalla data del Sinistro o da quando è venuto a conoscenza.

La denuncia scritta dovrà essere dunque essere inviata a:

MAG Mobility via Larga 23, 20122 Milano (MI),

e-mail: sinistri.mobility@magitaliagroup.com,

tel. 800 931 326,

attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato compreso e dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di Sinistro e indicata all'art 3.6.

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

MAG Mobility a ricezione della denuncia, provvederà a segnalare all'Assicurato i Centri convenzionati a disposizione per la riparazione del Danno.

3.2 COSA SUCCEDDE IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?

In caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può perdere il diritto totale o parziale all'Indennizzo. In questo caso si applica l'articolo 1915 del Codice Civile.

3.3 QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?

Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come Reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la Prescrizione del Reato stesso.

3.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?

La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.

3.5 COSA FA NET INSURANCE PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI?

Net Insurance S.p.A., anche in ottemperanza all'art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un'attenta attività di controllo e repressione delle frodi. **In caso di frode accertata circa l'effettivo accadimento del Sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, Net Insurance S.p.A. respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.**

3.6 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO

Verificata l'operatività della Garanzia, Net Insurance S.p.A., provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 60 giorni. L'Indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Net Insurance S.p.A. di specifica documentazione, compresa eventuale perizia al veicolo. Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

3.6.1 FURTO

In caso di Furto o Rapina senza ritrovamento del veicolo, Net Insurance S.p.A. provvede al pagamento dell'Indennizzo, sempre che l'assicurato abbia sporto denuncia presso l'autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:

- denuncia di Sinistro;
- fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;
- fattura di acquisto del veicolo;
- copia della Polizza di Assicurazione R.C.A. in corso di validità;
- originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
- libretto di circolazione se disponibile;
- tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali sistemi di antifurto);
- procura notarile a vendere intestata a Net Insurance S.p.A., per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
- quietanza (documento attestante l'importo liquidabile) debitamente sottoscritta;

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne Net Insurance S.p.A. entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Di tale verbale dovrà essere fornita copia all'Impresa.

L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell'Autoveicolo mettendo a disposizione della Compagnia i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'Indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'Indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'Indennizzo, diverrà di proprietà della Net Insurance S.p.A. se questa ha pagato integralmente; se invece l'Indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a Net Insurance S.p.A. l'Indennizzo ricevuto.

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

3.6.2 INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO

- denuncia di Sinistro;
- in caso di Danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.

3.6.3 CRISTALLI

- denuncia di Sinistro;
- fattura/ricevuta fiscale attestante la spesa sostenuta e foto dei danni con evidenza della targa del veicolo.

3.6.4 EVENTI NATURALI

- denuncia di Sinistro;
- idonea documentazione a prova dell'evento;
- qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.

3.6.5 EVENTI SOCIO POLITICI

- denuncia di Sinistro;
- Originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente;
- qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.

3.6.6 KASKO

- denuncia di Sinistro;
- qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- copia della denuncia di sinistro presentata alla Compagnia di Assicurazione con cui è stata stipulata l'assicurazione RC Auto;
- modulo di constatazione amichevole (modulo CAI) debitamente sottoscritto da tutte le parti, se presente
- in caso di Incidente con veicolo non assicurato, verbale delle autorità intervenute sul luogo del Sinistro o denuncia all'Autorità competente.
- Si ricorda che la Garanzia Kasko è facoltativa ed è operante solo se espressamente richiamata nel Modulo di adesione.

3.6.7 COLLISIONE

- denuncia di Sinistro;
- qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- copia della denuncia di sinistro presentata alla Compagnia di Assicurazione con cui è stata stipulata l'assicurazione RC Auto;
- modulo di constatazione amichevole (modulo CAI) debitamente sottoscritto da tutte le parti, se presente
- in caso di Incidente con veicolo non assicurato, verbale delle autorità intervenute sul luogo del Sinistro o denuncia all'Autorità competente.
- Si ricorda che la Garanzia Collisione è facoltativa ed è operante solo se espressamente richiamata nel Modulo di adesione.

In ogni caso, per ogni garanzia la Compagnia ha facoltà, a suo insindacabile giudizio di chiedere ogni documento integrativo ritenuto utile per la trattazione del Sinistro.

3.7 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

3.7.1 DANNO TOTALE

In caso di Sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, Net Insurance S.p.A. determina l'ammontare del danno applicando al Valore Assicurato del veicolo indicato nel Modulo di Adesione le percentuali di deprezzamento indicate nelle regole di deprezzamento di seguito riportate.

Con perdita totale si intende un danneggiamento dell'autovettura tale per cui il costo di riparazione sia pari o superiore al 80% del suo Valore commerciale alla data del Sinistro e a seguito del quale l'autovettura sia demolita e cancellata dal P.R.A.

Qualora a seguito di Danno Totale, il Veicolo non fosse demolito o cancellato al P.R.A., ma venisse venduto, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'Indennizzo stesso.

Il Danno totale è coperto per le seguenti garanzie:

- Incendio
- Furto
- Eventi Naturali (sottolimita differenziato per le Opzioni PLUS e PREMIUM sulla garanzia grandine come indicato all'art. 2.7)
- Eventi sociopolitici
- Kasko
- Collisione

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

3.7.2 REGOLE DI DEPREZZAMENTO

- Per Veicoli di prima immatricolazione, fino ai 6 mesi dalla decorrenza dell'Assicurazione, il Valore Assicurato è pari al valore dell'Autoveicolo al momento della stipula dell'Assicurazione (Valore a nuovo).
- Dopo i 6 mesi dalla decorrenza della Polizza, in caso di Danno totale il Valore Assicurato è desumibile dalla rivista "EUROTAX" di colore giallo, Sanguinetti Editore con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro.
- In assenza di valutazione "EUROTAX", il valore è quello di mercato. Per ogni annualità successiva all'ultima riportata su "EUROTAX", la valutazione sarà il 10% inferiore dell'anno precedente, partendo dalla annualità di immatricolazione indicata su "EUROTAX".

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge. In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al Massimale eventualmente indicato in Polizza.

Salvo per le riparazioni di Prima Urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Net Insurance S.p.A., purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.

Qualora l'assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di Net Insurance S.p.A., l'Indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da Net Insurance S.p.A. per l'anticipata riparazione.

3.7.3 DANNI PARZIALI

- In caso di Sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, Net Insurance S.p.A. determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del Degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, calcolato secondo le regole di deprezzamento sopra indicate.

Esempio calcolo Degrado:

- valore dell'Autoveicolo al momento della stipula dell'Assicurazione (Valore a nuovo) = € 20.000
- valore dell'Autoveicolo desunto dalla rivista "EUROTAX" di colore giallo, Sanguinetti Editore con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro = € 15.000
- Percentuale degrado da applicare per uso e vetustà sulle parti sostituite e/o riparate = $(A - B)/A = (20.000 - 15.000)/20.000 = 25\%$

Il deprezzamento non si applica al costo della manodopera e dei cristalli.

Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il Valore commerciale del Veicolo prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

- Se è stata acquistata dal Cliente la Garanzia Protezione Valore e al momento del Sinistro non sono trascorsi più di 36 mesi dalla data di vendita dell'Autoveicolo assicurato e attivazione della Polizza per i Veicoli venduti nuovi, e più di 24 mesi dalla data di vendita dell'Autoveicolo assicurato e attivazione della Polizza per i Veicoli venduti usati, l'Indennizzo verrà calcolato applicando le norme di cui ai precedenti artt. 2.13 e 2.14.
- Sono escluse, in ogni caso, dall'Indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione della riparazione.

Fermo quanto sopra indicato, la Compagnia copre il danno verificatosi a Primo Rischio Assoluto.

Nella Forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto, l'Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

3.8 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL DANNO – NOMINA DEI PERITI

L'ammontare del danno è definito direttamente da Net Insurance S.p.A., o da persona da questa incaricata. In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due Periti nominati uno da Net Insurance S.p.A. e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

3.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'Indennizzo in caso di Danno parziale è eseguito da Net Insurance S.p.A. entro sessanta giorni dalla data in cui la Compagnia sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

In caso di Danno totale, la liquidazione del Danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto.

In caso di Furto totale o Rapina la Compagnia ha la facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.

In caso di sentenza o di procedimento penale sulla causa del Sinistro il pagamento è effettuato solo quando la sentenza è passata in giudicato o il procedimento penale è concluso definitivamente.

3.10 RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI (GARANZIA CRISTALLI)

Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei Centri convenzionati, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Net Insurance S.p.A. al Centro convenzionato.

Al momento del ritiro del Veicolo riparato, l'Assicurato deve corrispondere direttamente al Centro convenzionato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.

Sono escluse, in ogni caso, dall'Indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

ALLEGATO NORME DI LEGGE

(ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE)

ART. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

ART. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1899

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

ART. 1907 – Assicurazione parziale.

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Condizioni di Assicurazione

MAG AutoProtect - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

ART. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

(ARTICOLI DEL CODICE PENALE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE)

ART. 624 – Furto.

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)

ART. 624 – Appropriazione indebita.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario [1783-1797], la pena è aumentata.

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi



interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c) I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associative consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net Insurance (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia.

L'elenco dei soggetti cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net Insurance si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);



- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.